

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 28-02-1994
REGIONE UMBRIA

**Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e
commercio dei tartufi.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 11
del 16 marzo 1994

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.*

*Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono emanate le seguenti norme per la disciplina della raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

ARTICOLO 2

(Ambiti in cui la raccolta è libera)

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d' acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.

ARTICOLO 3

(Delimitazione delle tartufaie)

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purchè vengano apposite apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. Le Comunità montane, su parere della competente commissione, autorizzano la tabellazione e gli accessi

sulla base di criteri determinati dalla Regione.

3. Le tabelle devono essere posti ad almeno 2,50 m° di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con lo scritta a stampatello ben visibile da terra << Raccolta dei tartufi riservata >>. Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno. Sono fatte salve le tabellazioni già apposte.

ARTICOLO 4

(Tartufaie controllate)

1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene.

2. La delimitazione non può comprendere in ogni caso argini e sponde di corsi d' acqua naturale, nonchè percorsi gravati da servitù di passaggio.

ARTICOLO 5

(Miglioramenti)

1. Sono considerati miglioramenti le seguente operazioni:

- a) decespugliamento e/ o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
- b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotici con i tartufi;
- c) sarchiatura annuale della tartufaia e/ o delle singole cave;
- d) potatura delle piante simbiotici;
- e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
- f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;
- g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;
- i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d' arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell' ambito della superficie delle tartufaie secondo le previsioni del piano triennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all' atto della richiesta di riconoscimento.

3. Le operazioni colturali e gli interventi comunque prescritti dalla commissione di cui all' art. 6 devono essere

realizzati entro 3 anni dal rilascio dell' attestato di riconoscimento.

4. Le operazioni colturali di cui al comma precedente valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.

5. E' considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui all' art. 6, in sede di sopralluogo; la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale.

ARTICOLO 6

(Commissioni)

1. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, dall' apposita commissione tecnica costituita presso ogni Comunità montana e composta da:

a) un rappresentante della Comunità montana che la presiede;

b) un rappresentante della Regione indicato dall' Assessore all' agricoltura e foreste;

c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

d) un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute;

e) un rappresentante delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale.

Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.

2. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell' importo di lire 50.000. Per i dipendenti regionali designati dalla Regione in propria rappresentanza, trova applicazione la disciplina per essi vigente in tema di emolumenti.

3. Ai componenti della commissione esterni all' Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nonchè l' indennità di missione nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali di ottavo livello funzionale.

ARTICOLO 7

(Parere della commissione)

1. Le Comunità montane curano la pubblicizzazione del parere della commissione tramite affissione all' Albo Pretorio. Eventuali osservazioni possono essere presentate alla Comunità montana competente per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione. La Comunità montana deve decidere entro il termine di trenta giorni, motivando la determinazione e dandone comunicazione all' interessato.

ARTICOLO 8

(Tartufaie coltivate)

1. Per tartufaia coltivata s' intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora, secondo adeguati sestri e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.

2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell' intervento.

3. Ai fini dell' attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al primo comma verificate dalle commissioni di cui all' art. 6 della presente legge.

ARTICOLO 9

(Riconoscimento tartufaie)

1. La Comunità montana competente per territorio, dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all' art. 6. L' Ufficio foreste ed economia montana della Giunta regionale provvede alla tenuta degli Albi regionali all' uopo istituiti a norma del successivo articolo 18.

2. A tal fine l' interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:

a) planimetria catastale 1: 2000 con l' indicazione dell' area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;

b) piano triennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata.

3. A seguito del riconoscimento, a coloro che ne hanno titolo sono concesse dalla Regione un congruo numero di tabelle, come previsto dal terzo comma dell' art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, previo versamento della corrispondente somma sull' apposito conto corrente regionale.

4. La Giunta regionale determina, ai sensi dell' art° 3, terzo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.

5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità triennale ed è rinnovabile previa verifica della

commissione tecnica di cui all' art. 6.

6. L' inadempimento alle prescrizioni previste dall' art. 5 comporta la revoca del riconoscimento con l' applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera s) del secondo comma dell' articolo 20.

7. E' fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell' interessato al riconoscimento di tartufaia controllata entro 120 giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.

8. In caso di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata l' interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.

ARTICOLO 10

(Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli)

1. In attuazione di quanto disposto dall' art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all' art. 6.

3. Nei terreni soggetti a vincolo connesso con l' attività venatoria la ricerca è consentita previa autorizzazione della Comunità montana competente per territorio che, sentito il legale rappresentante dell' Ente gestore o dell' Azienda proprietaria, stabilisce le modalità di accesso al fondo.

4. Nelle Aziende faunistico - venatorie, l' attività di ricerca è consentita con le modalità di cui al terzo comma, con l' ausilio di un solo cane per cercatore.

5. Le Comunità montane promuovono con le Associazioni dei tartufai territorialmente costituite e riconosciute, ove esistano, protocolli d' intesa per regolamentare l' attività di ricerca nelle aziende faunistiche - venatorie.

6. L' accesso alle zone di cui al comma 3 e 4 non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni e corrispettivi di alcun genere.

ARTICOLO 11

(Delimitazione dei comprensori consorziati)

1. La Comunità montana competente per territorio, sentita la commissione tecnica di cui all' art. 6, ai fini della tabellazione prevista dal terzo comma dell' art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, approva la delimitazione

del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell' art. 4 della stessa legge.

2. La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i criteri per la delimitazione dei comprensori.

ARTICOLO 12

(Ricerca e raccolta di tartufi)

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l' impiego del " vanghetto" o " venaghella" o dello " zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:

a) dal 10 ottobre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

b) dal 10 dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;

c) dal 10 dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

d) dal 10 giugno al 31 agosto: per il Tuber aestivum Vitt, detto volgarmente tartufo d' estate o scorsone;

e) dal 10 ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

f) dal 10 gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d' inverno o trifola nera;

g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianco o marzuolo;

h) dal 10 ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) dal 10 novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.

3. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima della levata del sole.

5. Le buche o le forate aperte per l' estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.

6. E' permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell' art. 10.

7. Il cane da ricerca di tartufi, ai fini dell' iscrizione all' anagrafe istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

8. La Giunta regionale entro il 15 maggio di ogni anno emana un calendario contenente le modalità e le date di raccolta. In relazione all' andamento climatico stagionale, la Giunta regionale, su richiesta presentata da una o più Comunità montane, ha facoltà di introdurre

variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità .

9. La Giunta regionale su proposta delle Comunità montane interessate qualora sia necessaria una razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico - fisica del terreno nonchè al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o revocare temporaneamente, in tali zone la raccolta.

ARTICOLO 13

(Idoneità per la raccolta)

1. Per ottenere l' autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso la Comunità montana competente per territorio, davanti alla commissione di cui all' art. 6.

2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normativi nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

3. Il rilascio dell' autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

4. Il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dalle Comunità montane in relazione al luogo di residenza del richiedente.

5. Sono esenti dalla prova d' esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

ARTICOLO 14

(Autorizzazione alla raccolta)

1. A seguito dell' esito positivo dell' esame di cui al precedente art. 13, la Comunità montana competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.

2. Per i residenti in comuni non facenti parte del alcuna Comunità montana, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dalla Comunità montana più vicina a detti Comuni.

ARTICOLO 15

(Iniziative finanziarie)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative pubbliche, ritenute utili per l' approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico - scientifiche, nonchè per la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l' incremento della produzione dei tartufi.

2. A tal fine la Giunta regionale sulla base di piani annuali predisposti dalle Comunità montane può finanziare mediante contributi:

a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonchè corsi per la vigilanza volontaria;

b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopo scientifici, gestiti da Enti pubblici;

c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;

d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura;

e) realizzazione da parte delle Comunità montane, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/ o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;

f) impianto di tartufaie coltivate, realizzate da imprenditori agricoli a titolo principale, a norma del Regolamento

CEE 797 del 12 marzo 1985 e delle norme attuative regionali, coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, oppure realizzato con l' impiego della manodopera delle Comunità montane in base ad apposite convenzioni con i proprietari dei terreni interessati.

3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente, sono ammessi a contributo regionale, purchè ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui al successivo art. 19, con l' obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.

4. Le piante messe a dimora a qualsiasi titolo, ai fini della presente legge, devono essere garantite mediante certificazione rilasciata dalla ditta fornitrice, in ordine alla idonea micorizzazione alla pianta simbionte ed alla specie di tartufo.

5. Il vivaio forestale regionale può provvedere inoltre alla produzione di piante tartufigene idonee per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali a vocazione tartufigena.

ARTICOLO 16

(Modalità di finanziamento)

1. I finanziamenti previsti dal precedente articolo vengono concessi in conto capitale:

a) per le voci a), b), c), d), e) fino ad un massimo dell' 80 per cento della spesa ammessa;

b) per la voce f) fino ad un massimo del 50 per cento

della spesa ammessa.

2. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.

3. L' erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa, della idonea certificazione di avvenuto pagamento rilasciata dalla Comunità montana, nonché dal verbale di collaudo, effettuato dai tecnici della Regione.

ARTICOLO 17

(Progetti speciali)

1. Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento e la realizzazione di progetti speciali di impianto tartuficoli, che si inseriscono nella normativa regionale, statale o della Comunità economica europea, vale quanto disposto dall' art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47.

ARTICOLO 18

(Albi regionali)

1. La Giunta regionale istituisce appositi Albi presso l' Ufficio foreste ed economia montana nei quali sono iscritte le tartufaie riconosciute come controllate e coltivate, a norma dei precedenti articoli 4, 8 e 9.

2. Nel rispettivo albo annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relative ai terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l' eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.

3. Detti albi sono soggetti ad aggiornamenti triennali a seguito di verifiche sullo stato di conduzione delle tartufaie medesime, effettuate dalle Comunità montane territorialmente competenti tramite le commissioni di cui all' art. 6.

ARTICOLO 19

(Zone geografiche)

1. La Giunta regionale provvede entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, ad identificare ed a delimitare, su cartografia in scala 1: 100.000 le zone geografiche di raccolta, sentite le Comunità montane

e con il concorso del Corpo forestale dello Stato.

2. Provvede altresì a curare la redazione di una idonea cartografia generale e particolareggiata delle zone naturalmente vocate per la produzione delle varie specie di tartufo, realizzata in scala 1: 25.000.

ARTICOLO 20

(Sanzioni amministrative)

1. I trasgressori alle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 ed alla presente legge, sono puniti con l' applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate dall' Autorità regionale competente in materia, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente, nonchè negli articoli 15, 16 e 18 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) ricerca dei tartufi senza l' ausilio del cane da lire 100.000 a lire 1.000.000;

b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da lire 100.000 a lire 1.000.000;

c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm^o 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie, per ogni decara di terreno o frazione superiori a mq 10: da lire 10.000 a lire 100.000;

d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq 50: da lire 10.000 a lire 100.000;

e) apertura di buche senza l' ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca, da lire 10.000 a lire 100.000;

f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserini prescritto semprechè non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di 20 giorni dalla di contestazione, dell' infrazione all' autorità regionale preposta all' applicazione delle sanzioni amministrative: da lire 500.000 a lire 5.000.000;

g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto da lire 500.000 a lire 5.000.000;

h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da lire 10.000 a lire 100.000;

i) raccolta di tartufi immaturi o avariati da lire 300.000 a lire 3.000.000;

l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima dell' alba: da lire 100.000 a lire 1.000.000;

m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziate, salve le sanzioni penali: da lire 500.000 a lire 5.000.000;

n) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall' art. 7 della

legge 16 dicembre 1985, n. 752: da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;

o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all' art. 8 della legge 16 dicembre 1985 n. 752: da lire 500.000 a lire 5.000.000;

p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice civile penale: da lire 500.000 a lire 5.000.000;

q) tabellazione illegittima di terreni: da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni tabella apposta con l' obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;

r) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell' art. 10: da lire 500.000 a lire 5.000.000;

s) inadempienza alle prescrizioni di cui all' art. 5: da lire 300.000 a lire 3.000.000 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;

t) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più , da lire 300.000 a lire 3.000.000;

u) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell' art. 15: per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da lire 20.000 a lire 200.000;

v) danneggiamento o asportazione di tabelle: da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;

z) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da lire 5.000 a lire 50.000.

3. Le violazioni sanzionate al precedente comma comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.

4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del precedente comma, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell' autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.

5. Nell' ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell' autorizzazione.

6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dall' Autorità regionale, competente all' irrogazione delle sanzioni, con contestuale invio di copia del provvedimento alla Comunità montana competente.

7. Chi esercita la ricerca e/ o la raccolta dei tartufi senza aver corrisposto la tassa annuale di concessione regionale per l' anno in corso, è soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all' art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive integrazioni o modificazioni.

ARTICOLO 21

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 e la legge regionale 7 marzo 1983, n. 4.

2. Sono soppresse le parole:

2. Sono soppresse le parole:

1) << della tartuficoltura e >> all' art. 7 primo comma lettera c), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47;

2. Sono soppresse le parole:

OMISSIS

2) << dei tartufi >> all' art 2 primo comma, lett. h, della legge regionale 12 agosto 1981, n. 55;

2. Sono soppresse le parole:

OMISSIS

3) << dei tartufi >> alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.

ARTICOLO 22

(Tassa di concessione)

1. L' importo della tassa annuale per l' abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, da versare alla tesoreria della Regione, è determinato con provvedimento dello Stato.

2. La validità della tassa scade al 31 dicembre di ogni anno.

3. La tassa suddetta è iscritta al numero d' ordine 26 bis nella tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57.

4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

5. Almeno il cinquanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all' art. 20 sono trasferiti alle Comunità montane che li utilizzano per interventi di miglioramento e valorizzazione.

ARTICOLO 23

(Norma transitoria)

1. Coloro che abbiano effettuato il pagamento delle tasse di cui all' art. 22 nel corso del 1993 sono tenuti entro 30 giorni dalla data dell' entrata in vigore della presente legge ad effettuare alla tesoreria regionale un versamento integrativo in dodicesimi relativo al periodo intercorrente tra la data di scadenza del tesserino ed il 31 dicembre 1994.

ARTICOLO 24

(Norma finanziaria)

1. All' onere per l' attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti nel bilancio previsionale dell' esercizio 1994, a capitoli istituiti in attuazione della legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, e successive modificazioni.

2. Per gli esercizi dal 1994 in poi, l' entità della spesa per l' attuazione della presente legge sarà stabilita con legge di bilancio a norma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

ARTICOLO 25

(Norme finali)

1. La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare la osservanza delle norme previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e quelle della presente legge.

2. La legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, è abrogata. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.

Data a Perugia, addì 28 febbraio 1994

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 26-03-1997 REGIONE UMBRIA

Modificazioni ed integrazioni della LR 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 17
del 2 aprile 1997

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

1. Il comma 2 dell' art. 3 della legge regionale n. 6/ 94 viene così modificato: " Le Comunità montane, su parere della competente commissione autorizzano la delimitazione delle tartufaie attraverso la tabellazione".

Note:

*AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Area funzionale segreteria della Giunta (Ufficio segreteria della Giunta), ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo della legge:*

La legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, recante "Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi, è pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 16 marzo 1994.

Il testo coordinato della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, con le modifiche e le integrazioni introdotte dalla presente legge, sarà pubblicato in un prossimo numero del Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 2

1. Il comma 2 dell' art. 4 della legge regionale n. 6/ 94

è sostituito dal seguente: " 2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d' acqua pubblici."

ARTICOLO 3

1. Il comma 2 dell' art. 5 della legge regionale n. 6/ 94 è sostituito dal seguente: " 2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d' arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell' ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano quinquennale. Il piano è presentato dal conduttore all' atto della richiesta di riconoscimento e da esso debbono risultare, fra l' altro, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto."

2. Al comma 5 dell' art. 5 della legge regionale n. 6/ 94 la parola " triennale" è sostituita da " quinquennale".

ARTICOLO 4

1. Al comma 1 dell' art. 9 della legge regionale n. 6/ 94 è abrogato il secondo capoverso.

2. Al comma 2, lett b), dell' art. 9 della legge regionale n. 6/ 94 la parola " triennale" è sostituita da " quinquennale".

3. Il comma 3 dell' art. 9 della legge regionale n. 6/ 94 è sostituito dal seguente: " 3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate la Comunità montana competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente al comma 3 dell' art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente Comunità montana, nell' apposito conto corrente."

4. Il comma 5 dell' art. 9 della legge regionale 6/ 94 è sostituito dal seguente: " 5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all' art. 6."

ARTICOLO 5

1. Il comma 4 dell' art. 10 della legge regionale n° 6/ 94 è sostituito dal seguente: " 4. Nelle aziende faunistico - venatoria e agro - turistico venatorie l' attività di ricerca e raccolta è consentita, secondo le modalità di cui al comma 3, con l' ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio".

ARTICOLO 6

1. Al comma 8 dell' art. 12 della legge regionale n° 6/ 94 è soppresso il primo capoverso.

ARTICOLO 7

1. Il comma 4 dell' art. 13 della legge regionale n° 6/ 94 è sostituito dal seguente: " 4. Il tesserino è rilasciato dalla Comunità montana competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali il titolare può richiedere alla competente Comunità montana, entro il 31 dicembre dell' anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo mediante l' apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.".

ARTICOLO 8

1. Il comma 1 dell' art. 15 della legge regionale n. 6/ 1994 è sostituito dal seguente: " 1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le Comunità montane, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l' incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l' approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico - scientifiche".

2. Il primo alinea del comma 2 dell' art. 15 della legge regionale n. 6/ 94 è sostituito dal seguente: " 2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate:".

3. Al comma 4 dell' articolo 15 della legge regionale n° 6/ 1994 è soppressa la locuzione " a qualsiasi titolo".

ARTICOLO 9

1. Il comma 3 dell' articolo 16 della legge regionale n. 6/ 1994 è sostituito dal seguente: " 3. L' erogazione del contributo, relativo all' art. 15, comma 2, lettera f), è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici

della Comunità montana.".

ARTICOLO 10

1. Il comma 1 dell' art. 18 della legge regionale n° 6/ 1994 è sostituito dal seguente: " 1. Nel rispetto delle direttive regionali le Comunità montane istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli artt. 4, 8 e 9.".

2. Il comma 3 dell' art. 18 della legge regionale n. 6/ 1994 è sostituito dal seguente: " 3. Le Comunità montane, trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1.".

ARTICOLO 11

1. Dopo l' art. 19 della legge regionale n. 6/ 1994, è aggiunto il seguente:

" Art. 19 bis
(Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell' art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1".

ARTICOLO 12

1. Il comma 1 dell' art. 20 della legge regionale n° 6/ 1994 è sostituito dal seguente: " 1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle Comunità montane nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, dalla legge regionale 30 maggio 1983, n° 15 e successive modificazioni ed integrazioni.".

2. La lettera a) del comma 2 dell' art. 20 della legge regionale n. 6/ 1994 è sostituita dalla seguente: " a) ricerca dei tartufi senza l' ausilio del cane, da lire 300.000 a lire 3.000.000.".

3. Il comma 7 dell' art. 20 della legge regionale n. 6/ 1994 è abrogato.

ARTICOLO 13

1. L' art. 22 della legge regionale n. 6/ 1994 è sostituito dal seguente:

" Art. 22.

(Tassa di concessione)

1. La tassa di concessione regionale, prevista per l' abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d' ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed è versata alla Comunità montana competente per territorio, La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

2. La tassa annuale non è dovuta se l' attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell' anno di riferimento.

3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall' art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni e le relative procedure.

4. Il cinquanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all' art. 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura.

5. Sono di competenza delle Comunità montane le funzioni amministrative inerenti l' applicazione della legge regionale n. 57/ 80, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l' abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

6. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Comunità montana competente per territorio, che provvede all' istruttoria e ai relativi adempimenti.

7. Il trasferimento delle Comunità montane alla Regione delle somme di cui al comma 4 deve essere effettuato entro il mese successivo a quello della riscossione.

Saranno stabiliti dalla Giunta regionale i tempi e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate.

ARTICOLO 14

1. La disposizione di cui al comma 2 dell' articolo 22 della legge regionale n. 6/ 94 come sostituito dall' articolo 13 della presente legge, si applica a far data dal 1992.

2. Ai fini dell' applicazione del comma 1, gli interessati sono tenuti a presentare alla Comunità montana, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,

dalla quale risulti che nell' anno di riferimento, gli stessi non hanno esercitato la ricerca e la raccolta dei tartufi.

La presente legge regionale sarà pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.

Data a Perugia, addì 26 marzo 1997.

REGOLAMENTO REGIONALE 16 Luglio 2007, n. 8

Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 25 luglio 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento da' attuazione a quanto previsto dall'art. 22-bis della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) come aggiunto dall'art. 16 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8.

Art. 2.

Certificazione della micorrizzazione

1. La certificazione della micorrizzazione del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria e' effettuata dai soggetti e con le modalita' di seguito indicati:

a) l'Azienda regionale Umbraflor, di seguito Umbraflor, e gli istituti universitari individuati con atto amministrativo dalla giunta regionale, sono incaricati dalla giunta stessa, mediante apposite convenzioni di effettuare la certificazione delle piante tartufigene;

b) la certificazione e' effettuata attraverso l'esame di un campione casuale di ogni partita di piante tartufigene da commercializzare, pari al cinque per cento;

c) la metodica utilizzata per lo svolgimento degli esami dei campioni e' costituita sia dal metodo biomolecolare (genetico) che da quello microscopico. I risultati delle due metodiche devono coincidere almeno per i quattro quinti delle piantine esaminate;

d) i soggetti di cui alla lettera a) provvedono a dividere le partite di piantine tartufigene, imballandole in lotti di cento piantine ciascuno. Sull'esterno dell'imballaggio deve essere evidente una scritta che individui con chiarezza: l'istituto certificatore, il numero e la provenienza delle piantine e la certificazione della micorrizzazione del tipo di tartufo bianco, nero o altro dell'Umbria mediante campionamento;

e) i soggetti di cui alla lettera a) certificano piantine micorrizzate da loro prodotte o prodotte da aziende agricole che attestino la provenienza umbra delle se piantine.

Art. 3.

Riconoscimento o rinnovo dell'autorizzazione delle tartufaie controllate

1. Ai fini del riconoscimento o del rinnovo dell'autorizzazione delle tartufaie controllate la commissione competente, di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 6/1994, accerta la necessaria presenza diffusa del tartufo con eventuale utilizzo di strumentazione "GPS", suddividendo in dieci quadranti per ogni ettaro la superficie della tartufaia controllata ed effettuando la verifica su cinque quadranti per ogni ettaro scelti mediante sorteggio svolto dalla commissione stessa.

2. La commissione, con il cane appositamente addestrato fornito dal soggetto richiedente il riconoscimento od il rinnovo o, in alternativa, messo a disposizione a titolo gratuito dalla comunita' montana, dalle associazioni dei cercatori o dalle associazioni agricole, effettua la verifica nel corso della stagione di raccolta secondo il calendario previsto dalla legge per le diverse specie di tartufi. Il cane e' condotto dal presidente della commissione.

3. Nel caso in cui la prima verifica da' esito negativo, cioe', non vengono raggiunti i due chilogrammi previsti dalla legge regionale n. 6/1994, la commissione deve procedere ad ulteriori verifiche nella stessa tartufaia, precedute da altrettanti sorteggi dei quadranti, fino ad un massimo di tre

complessivamente. Le quantità reperite si sommano ai fini del riconoscimento o del rinnovo. Soltanto nel caso in cui con tre verifiche effettuate nella stessa stagione di raccolta non viene raggiunto il peso previsto dalla legge, il riconoscimento od il rinnovo sono negati.

4. Il conduttore al quale è stato negato il riconoscimento o il rinnovo dell'autorizzazione, ha facoltà di presentare una nuova domanda l'anno successivo.

5. Se la richiesta di riconoscimento o di rinnovo dell'autorizzazione riguarda una tartufaia controllata di superficie inferiore ad un ettaro, si riducono proporzionalmente il numero di quadranti sui quali effettuare la verifica e la quantità di tartufi necessaria ad attestare la presenza diffusa.

6. La verifica della commissione viene effettuata annualmente su un campione estratto a sorte dalla stessa pari al dieci per cento delle tartufaie controllate per le quali viene chiesto il riconoscimento o il rinnovo nel corso di ogni anno. Per tutte le altre il riconoscimento od il rinnovo avvengono tacitamente.

7. Alla richiesta di riconoscimento o di rinnovo di autorizzazione delle tartufaie controllate è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con la quale il conduttore richiedente attesta la quantità di tartufi ad ettaro raccolti nell'ultima stagione di raccolta nella tartufaia controllata per la quale chiede il riconoscimento o il rinnovo.

8. Le richieste di riconoscimento o di rinnovo dell'autorizzazione di tartufaie controllate poste nei territori dei comuni non ricompresi, ai sensi della vigente normativa regionale, in alcuna comunità montana, sono presentate alla comunità montana limitrofa.

Art. 4.

Zone vocate

1. Per zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura si intendono quei territori che per speciali condizioni pedoclimatiche denotano storicamente una presenza tartufigena naturalmente significativa ancorché molto variabile stagionalmente.

2. Le comunità montane, in collaborazione con le associazioni dei cercatori costituite al 31 dicembre 2003, verificano annualmente il perpetuarsi delle condizioni indicate al comma 1 e l'eventuale presenza dei tartufi e, con il contributo della regione, effettuano gli eventuali interventi di mantenimento e miglioramento.

3. Le zone indicate come particolarmente vocate, individuate dalle Comunità montane e comunicate alla regione, fanno parte della mappatura prevista dalla legge regionale e sono riunite nella Carta delle vocazioni tartufigole della Regione Umbria realizzata a cura di quest'ultima.

4. Per le tartufaie controllate del tartufo nero pregiato, del tartufo moscato, del tartufo nero d'inverno, del tartufo estivo, del tartufo uncinato, la presenza diffusa è accertata dalla commissione, in base alla presenza dei pianelli, all'attitudine che presenta il terreno a subire interventi migliorativi e alla tendenza verso una evoluzione naturale della produzione.

Art. 5.

Sostegno alle associazioni tartufai

1. Le comunità montane, tenendo conto della effettiva attività svolta dalle associazioni tartufai in favore degli associati, della diffusione della conoscenza della materia tartufi e dell'opera di sensibilizzazione circa la tutela dei tartufi stessi, possono sostenere anche finanziariamente queste ultime previa sottoscrizione di accordi aventi durata almeno annuale, utilizzando parte della maggior percentuale dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e dalle sanzioni.

2. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è accordato alle associazioni tartufai costituite al 31 dicembre 2003, nonché a quelle costituite successivamente a tale data qualora siano trascorsi almeno tre anni dalla loro costituzione.

3. Le associazioni tartufai danno conto dei finanziamenti ricevuti alle Comunità montane con apposita relazione al termine di ogni anno, anche nel caso di maggior durata degli accordi sottoscritti.

Art. 6.

Attestazione di specificità

1. La Regione organizza le iniziative delle associazioni interessate al conseguimento di un attestato di specificità e di qualità dei tartufi dell'Umbria (bianco e nero) mediante il supporto

dei propri uffici e secondo le disposizioni contenute nel Reg. CE n. 2082/92.

2. Tra le associazioni interessate sono comprese quelle dei tartufai costituite al 31 dicembre 2003, quelle dei produttori e degli agricoltori ed i titolari delle aziende di trasformazione dei prodotti tartuficoli.

Art. 7.

Commissioni

1. I soggetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 6/1994 che dispongono le designazioni dei componenti delle commissioni presso le comunita' montane, designano anche un componente supplente. Qualora ritenuto necessario la Comunita' montana costituisce in ulteriore commissione tutti i membri supplenti.

Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 16 luglio 2007

LORENZETTI

(Omissis).